



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile n°9 - Cap.15063 - P.I.00388100067 - Tel.0143.47117 - Fax.0143.477285

AREA FINANZIARIA

DETERMINA N. 13 DEL 24/06/2015

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI - LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 65.

L'anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore 11,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto sindacale di attribuzione di responsabilità n. 5 in data 25/05/2011;
- VISTA l'istanza con cui il Signor ISMAIL Othman ha richiesto la concessione di assegno per nucleo familiare con tre figli minori;
- ESAMINATA la documentazione allegata, predisposta dal C.A.F. UIL SpA di Alessandria, ritenuta completa in ogni sua parte e tale da non richiedere istruttoria aggiuntiva;
- CONSIDERATO che l'indicatore della situazione economica della persona richiedente e del suo nucleo familiare permette la concessione di quanto richiesto, essendo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a € 8.965,53 con scala di equivalenza 3,05;
- VISTO l'art. 65 della Legge 23/12/1998 N. 448;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di concedere al Signor ISMAIL Othman, residente in Cassano Spinola Via Circonvallazione 30/8, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell'art. 65 della Legge 23/12/1998 n. 448, l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, nella misura di € 141,02 mensili pari a € 1.833,26;
- 2) di inviare la prescritta documentazione all'INPS competente per territorio per il prosieguo dell'iter amministrativo e la materiale erogazione dei benefici di natura economica in oggetto, ai sensi dell'art. 65 della Legge 23/12/1998 n. 448.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Andrea Campi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li,

IL MESSO COMUNALE